DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1214 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2015

relativa alla creazione del portale dei progetti di investimento europei e alla definizione delle relative specifiche tecniche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/1017 affida alla Commissione la responsabilità di creare, con il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI), un portale dei progetti di investimento europei.

(2) È necessario definire le specifiche tecniche del portale dei progetti di investimento europei,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È creato il portale dei progetti di investimento europei (PPIE).

Sono adottate le specifiche tecniche del portale riportate in allegato.

Articolo 2

L'inserimento dei progetti nel PPIE è subordinato al rispetto dei seguenti criteri di ammissione:

a) il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) richiede investimenti per almeno 10 milioni di EUR;

b) il progetto rientra in uno dei settori elencati all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017;

c) il promotore è un'entità giuridica stabilita in uno Stato membro;

d) il progetto è compatibile con il diritto dell'Unione e con il diritto nazionale dello Stato membro interessato;

e) si prevede che l'attuazione del progetto abbia inizio entro tre anni dalla presentazione al PPIE.

Articolo 3

I promotori di progetti privati sono tenuti al pagamento di diritti per il trattamento delle domande pari a un massimo di 250 EUR per progetto.

I promotori di progetti pubblici sono esenti dal pagamento dei diritti.

Le entrate provenienti dai diritti danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità con l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) e con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017.

([1]) GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE, Euratom) n.º966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

SPECIFICHE TECNICHE DEL PORTALE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO EUROPEI (PPIE)

1. DESCRIZIONE GENERALE

Il PPIE, istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1017, è un portale web pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento nell'Unione, che funge da piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo. L'obiettivo principale del PPIE è catalizzare e accelerare lo sviluppo e la fruizione dei progetti di investimento nell'Unione, contribuendo così all'aumento dell'occupazione e alla crescita economica. La pubblicazione di un progetto sul PPIE non equivale alla sua approvazione da parte della Commissione europea o della BEI e non costituisce una condizione per ricevere sostegno finanziario da parte dell'Unione o della BEI. Il PPIE dovrebbe essere operativo nel gennaio 2016.

Le componenti principali del PPIE saranno le seguenti:

i) una banca dati delle schede di progetto (la scheda di progetto contiene informazioni sintetiche strutturate sui singoli progetti presenti sul PPIE);

ii) una mappa interattiva del progetto;

iii) un elenco interattivo dei progetti sotto forma di tabella.

Nel PPIE i progetti saranno raggruppati in settori sulla base degli obiettivi e delle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/1017.

2. GESTIONE DEL PPIE E RAPPORTI CON I PROMOTORI DI PROGETTI E GLI UTENTI DEL SITO WEB

Il PPIE sarà gestito dalla Commissione europea. Gli Stati membri possono contribuire alla sua gestione. I contenuti del PPIE saranno generati dai promotori di progetti, vale a dire da soggetti giuridici pubblici e privati.

Per partecipare al PPIE i promotori di progetti e gli altri utenti registrati del sito web dovranno accettarne i termini e le condizioni, che mirano a garantire la qualità delle informazioni inviate dai promotori di progetti e pubblicate, pur mettendo in evidenza che la Commissione europea non garantisce l'esattezza delle informazioni pubblicate e non può essere ritenuta responsabile di danni dovuti alla pubblicazione del progetto.

Una clausola di esclusione della responsabilità deve avvisare gli utenti del sito web che la Commissione europea non garantisce l'esattezza delle informazioni pubblicate e che i potenziali investitori devono svolgere essi stessi le normali verifiche preventive sugli aspetti finanziari e su qualsiasi altro elemento rilevante al fine di decidere se investire in un progetto.

3. SELEZIONE DEI PROGETTI

La selezione dei progetti sarà effettuata dai servizi della Commissione europea sulla base dei criteri di ammissione di cui all'articolo 2 della presente decisione. Ai fini della selezione, gli Stati membri saranno invitati a designare uno o più referenti e a firmare accordi sul livello dei servizi che ne precisino il contributo. Il ruolo della BEI nella promozione del PPIE sarà definito in un accordo sul livello dei servizi. Alcuni aspetti tecnici della procedura di convalida, quali la verifica dell'identità dei promotori di progetti, possono essere affidati a soggetti terzi.

La pubblicazione delle informazioni presentate dai promotori è negata qualora le informazioni risultino inesatte o nel caso in cui la loro pubblicazione possa comportare rischi giuridici per la Commissione europea, per gli Stati membri o per entrambi o lederne la reputazione. Le informazioni sui progetti sono cancellate dal PPIE qualora non vengano aggiornate per tre anni.